

gnire la formalità di funzionamento suddetto, nonché gli opportuni ammontamenti a margine della trascrizione di atti eseguita presso la Conservatoria di Roma, in dipendenza del citato contratto 11 settembre 1951, rogito successivo, il 19 settembre 1951 al n° 34854 del reg. gen. d'ord. ed al n° 24567 di formalità.

6° - ad esonerare il competente Conservatore dei Registri immobiliari, da ogni responsabilità per l'esecuzione delle suddette formalità ipotecarie;

7° - a compiere quanto necessario per concretare l'operazione nei termini stabiliti dal Consiglio, dando mandato - ove occorra - per l'attuazione di quanto sopra ad uno o più procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni anzidette.

Letto ed approvato seduta stante".

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente in data odierna, approva.

§ 1). Quietanza e consenso alla can.